

STATUTO DELLA FONDAZIONE METES -----

Articolo 1 – Denominazione e sede -----

E' costituita una Fondazione denominata: "FONDAZIONE METES" Istituto di ricerca e formazione nel settore agroalimentare per il lavoro e la sostenibilità". -----

La Fondazione ha sede in Roma, Via Leopoldo Serra n. 19. -----

Rappresentanze Delegazioni ed uffici potranno essere istituiti in Italia e all'estero. -----

La Fondazione potrà far uso della denominazione in forma abbreviata "FONDAZIONE METES", sia unitamente che disgiuntamente alla denominazione per esteso. -----

Articolo 2 – Scopo – durata -----

La Fondazione non ha scopo di lucro, bensì ha per scopo l'attuazione di iniziative del più alto interesse sociale, ed in particolare ha lo scopo di diffondere i valori e le ragioni del lavoro nel settore agroalimentare, attraverso gli strumenti della ricerca, della conoscenza, della formazione e dell'informazione, per promuovere la cultura della sostenibilità e favorire politiche tese all'affermazione di un modello di sviluppo economico sostenibile e solidale. Nel conseguire il detto scopo, la Fondazione potrà promuovere iniziative nei diversi ambiti di attività della Fondazione (Formazione, Studi, Ricerche, Servizi, Rapporti con Università, centri di ricerca e istituti di istruzione superiore), prevalentemente rivolti ad affrontare: questioni strategiche legate ai modelli di sviluppo, ai processi di globalizzazione ed al governo dei mercati internazionali, alle politiche comunitarie; tematiche connesse allo sviluppo rurale, sviluppo locale, sicurezza e qualità degli alimenti, difesa del suolo e delle acque, fonti energetiche, rifiuti, certificazione di qualità dei siti industriali e dei territori, salute e sicurezza dei lavoratori, innovazioni tecniche, tecnologiche ed organizzative di processo e di prodotto; problematiche relative agli assetti normativi, economici e finanziari delle attività produttive del settore agroalimentare e delle attività di servizio ad esso collegate, loro andamenti e prospettive; problematiche legate alla sostenibilità sociale, economica e ambientale dei cicli produttivi rispetto alla loro localizzazione territoriale e alle dinamiche di diffusione e insediamento; percorsi in favore dell'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati. Per il raggiungimento del suo scopo, la Fondazione, tra l'altro, potrà: stipulare ogni più opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui senza esclusione di altri, l'assunzione di mutui a breve, medio o lungo termine, la stipula di speciali convenzioni od accordi di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati che siano giudicati opportuni per il raggiungimento dello scopo della Fondazione; amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, usufruttuaria o comunque posseduti o gestiti, anche per concessione amministrativa, amministrare società di capitali; promuovere intese e stipulare accordi e convenzioni con istituzioni scientifiche e con Enti che operano in settori contigui; stabilire, ove possibile, l'apertura al pubblico delle proprietà acquisite/ indicando le relative modalità; porre in essere tutte le attività

strumentali necessarie o utili al perseguimento dei fini statuari ivi comprese: -----

1. l'attività di consulenza; -----
2. la promozione e la gestione di iniziative, seminari e corsi per la formazione, l'aggiornamento e l'alta formazione di delegati, quadri, dirigenti sindacali e non, nelle materie oggetto delle sue finalità e lo sviluppo di attività di supporto, consulenza e assistenza tecnica; -----
3. la organizzazione e la gestione di seminari e corsi di specializzazione, anche in collaborazione con Università, Centri di ricerca, Istituti di istruzione superiore e di formazione; -----
4. la promozione e l'elaborazione di studi e ricerche; -----
5. la predisposizione e la realizzazione di Rapporti e Dossier anche periodici; -----
6. la realizzazione e la gestione di un Centro di documentazione e raccolta storica e storiografica e di una Banca dati sulla documentazione di settore; -----
7. la gestione di archivi storici; -----
8. la promozione e la realizzazione di sistemi informativi e di attività e strumenti di informazione e comunicazione; -----
9. la promozione, organizzazione e realizzazione di convegni, conferenze, seminari ed eventi; -----
10. la istituzione di premi e/o borse di studio anche in raccordo con la comunità scientifica, con le Università e con gli Istituti di istruzione superiore o specialistica; -----
11. curare l'attività editoriale sia mediante la stampa dei risultati di studi e ricerche proprie, sia mediante l'edizione di opere di terzi, il tutto con espressa esclusione della pubblicazione e dell'attività di edizione di giornali quotidiani nel rispetto di quanto stabilito dalla legge n. 416 del 5 agosto 1981 e successive modifiche ed integrazioni tra cui la legge n. 62 del 7 marzo 2001. La Fondazione opererà nell'osservanza della normativa che disciplina le specifiche materie e, quindi, previo il conseguimento di tutte le autorizzazioni, abilitazioni ed iscrizioni eventualmente richieste. -----

La durata della Fondazione è illimitata. -----

Articolo 3 – Patrimonio -----

Il Patrimonio della Fondazione è costituito da: -----

- a. il fondo di dotazione originario, disposto dal socio fondatore come risulta dall'atto costitutivo; -----
- b. le erogazioni fatte da enti o da privati, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio della Fondazione; -----
- c. i beni mobili e immobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo e che siano destinati al patrimonio; -----
- d. le somme prelevate dai redditi che il Consiglio di Amministrazione, con proprie deliberazioni, disponga di destinare ad incrementare il patrimonio. -----

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione delibera una volta l'anno, nei limiti della disponibilità dei proventi annuali, l'eventuale erogazione delle rendite che vengono richieste per iscritto, con indicazione dei motivi e dei criteri di utilizzazione. Le erogazioni vengono deliberate tenendo conto dei criteri definiti da apposito regolamento

adottato dal Consiglio di Amministrazione, valutando l'entità degli interventi in relazione alla natura ed alle priorità dei bisogni, che dovranno essere adeguatamente documentati, anche attraverso certificazioni delle competenti autorità in materia. -----

Articolo 4 – Entrate -----

Per l'adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone: -----

- a. dei redditi del patrimonio di cui all'art.3; -----
- b. delle somme e contributi che pervengono alla Fondazione da parte di terzi, pubblici o privati, destinati all'attuazione degli scopi statuari, le quali non siano destinate ad incremento del patrimonio; ----
- c. di altri proventi attinenti l'attività posta in essere dalla Fondazione; -----
- d. delle somme che derivino da alienazione di beni facenti parte del patrimonio, le quali vengano destinate con motivata delibera del Consiglio di Amministrazione ad uso diverso dall'incremento del patrimonio; -----
- e. delle entrate derivanti da attività connesse o accessorie. -----

Articolo 5 – Organi della Fondazione - -----

Organi della Fondazione sono: -----

- a. il Consiglio di Amministrazione; -----
- b. il Presidente; -----
- c. il Comitato Tecnico Scientifico; -----
- d. il Collegio dei Revisori. -----

Articolo 6 – Il Consiglio di Amministrazione -----

Il Consiglio di Amministrazione si compone di tre membri, nominati con determina dal Segretario Generale della FLAI CGIL Nazionale. -----

La convocazione per la prima riunione di insediamento del Consiglio di Amministrazione è effettuata a cura del Segretario Generale della Flai CGIL Nazionale. -----

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica 4 (quattro) anni, con possibilità di rinnovo. Il mandato termina con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo anno di carica. Qualora durante il quadriennio venga a mancare, per qualsiasi ragione, un componente del Consiglio di Amministrazione, il Presidente invita il Segretario Generale della FLAI CGIL Nazionale ad effettuare una nuova designazione. Qualora durante il quadriennio vengano a mancare, per qualsiasi ragione, il Presidente o due componenti (contestualmente), il Consiglio di Amministrazione decade e il Segretario Generale della FLAI CGIL Nazionale dovrà provvedere a nuove nomine. -----

Articolo 7 – Decadenza e esclusione -----

I membri del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica dopo nr. tre assenze consecutive ingiustificate dalle adunanze del Consiglio di Amministrazione. Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione: il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati; l'aver compiuto atti che arrechino danni al patrimonio o all'immagine della Fondazione. L'esclusione deve essere deliberata a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione. La carica di componente del Consiglio di Amministrazione si perde anche per dimissioni che avranno effetto dalla data di ricevimento, da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione, della relativa

comunicazione scritta. -----

Il Segretario Generale della FLAI CGIL Nazionale, sentito il Presidente, ove non si tratti di quest'ultimo, ha facoltà di revocare i singoli componenti del Consiglio di Amministrazione nel caso in cui la condotta del componente, ivi compreso il Presidente, non risulti in linea con gli indirizzi strategico-operativi previsti per la gestione della Fondazione. --

Nei suddetti casi, il Segretario Generale della FLAI CGIL Nazionale provvederà a nominare un sostituto, il cui mandato avrà durata pari a quello degli altri consiglieri di precedente nomina. -----

La revoca, contestuale, di due componenti del Consiglio di Amministrazione comporta la decadenza di quest'ultimo e la riespressione dei componenti dell'organo in questione da parte del Segretario Generale della FLAI CGIL Nazionale. -----

Articolo 8 – Poteri -----

Il Consiglio di Amministrazione nomina i componenti del Comitato Tecnico Scientifico, il cui numero, ruolo e ambito di attività sono stabiliti con apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione, il quale stabilisce, all'atto della nomina, anche l'eventuale compenso spettante ad ogni componente del suddetto Comitato Tecnico Scientifico. Il Consiglio di Amministrazione può nominare eventuali responsabili di funzione, stabilendo i relativi poteri, ruoli, compensi e la durata del relativo incarico. Il Consiglio di Amministrazione individua e delibera le linee strategiche e le iniziative più idonee alla realizzazione delle finalità dell'istituto; propone e delibera sulle direttive annuali inerenti gli indirizzi di politica generale, scientifica, culturale ed economica dell'Istituto; approva i piani annuali, approva il bilancio preventivo e consuntivo presentato dal Presidente, corredato dalla Relazione sulla Gestione, e delibera, su proposta del Presidente, sugli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione; provvede all'investimento più sicuro e redditizio delle risorse finanziarie che perverranno direttamente alla Fondazione, e cura il miglior utilizzo dei beni strumentali di cui dispone mediante l'esercizio delle corrispondenti attività economiche; approva, su proposta del Presidente, le assunzioni di personale dipendente e le eventuali variazioni di livello e/o di retribuzione; delibera l'accettazione di contributi, donazioni e lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili e immobili; delibera gli incrementi del patrimonio; delibera eventuali regolamenti; stabilisce, anche in forma forfettaria, l'eventuale ammontare annuo del rimborso delle spese sostenute per le cariche non gratuite. -----

Articolo 9 – Adunanze -----

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, che formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori. Esso si riunisce almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo e ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri. -----

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente mediante l'invio, ai membri del Consiglio, a mezzo lettera raccomandata, telefax, pec o e-mail da recapitarsi agli interessati almeno 5 giorni prima dell'adunanza o in casi di urgenza mediante telegramma, telefax, pec o e-mail da recapitarsi agli interessati almeno un giorno prima. Il Consiglio

di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni debbono essere prese a maggioranza dei votanti escludendo dal computo gli astenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono firmati dal Presidente e da un componente del Consiglio di Amministrazione stesso indicato dal Presidente, che funge da Segretario. -----

Articolo 10 – Il Presidente -----

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio e ha tutti i poteri attinenti l'amministrazione e la gestione ordinaria. Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione; egli è rieleggibile. Egli, inoltre, ha le seguenti funzioni: può rilasciare mandati speciali a procuratori e avvocati; convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione; presenta annualmente i bilanci preventivo e consuntivo alla approvazione del Consiglio di Amministrazione; partecipa alle riunioni del Comitato Tecnico Scientifico; adotta provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli poi, per la ratifica, al Consiglio di Amministrazione che convocherà senza indugio; presenta al Consiglio di Amministrazione le proposte di assunzione per il personale dipendente; propone al Consiglio di Amministrazione le delibere relative ad atti di straordinaria amministrazione e gestione. In caso di mancanza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il membro del Consiglio di Amministrazione più anziano di età. -----

Articolo 11 – Comitato Tecnico Scientifico -----

Il Comitato Tecnico Scientifico è composto da un massimo di 7 (sette) componenti ed è nominato dal Consiglio di Amministrazione; dura in carica 4 (quattro) anni e i suoi componenti possono essere riconfermati. Il Consiglio di Amministrazione nomina i componenti del Comitato Tecnico Scientifico. Il Comitato Tecnico Scientifico svolge, tra l'altro, funzioni di organo consultivo del Consiglio di Amministrazione e, in quanto tale, ha facoltà di formulare proposte nei confronti del Consiglio stesso in ordine a tutte le materie oggetto delle attività della Fondazione. Il Comitato Tecnico Scientifico è presieduto dal Presidente della Fondazione. -----

Articolo 12 – Collegio dei Revisori o revisore unico -----

Il Segretario Generale della FLAI CGIL Nazionale nomina, fissando il relativo compenso, un Revisore Unico o un Collegio dei Revisori, composto di tre membri effettivi e due supplenti, indicando il componente del Collegio con funzioni di presidente. Al Revisore Unico o al Collegio dei Revisori è attribuita la revisione legale dei conti della Fondazione. Il Revisore Unico o il Presidente del Collegio dei Revisori devono risultare iscritti nel registro dei revisori legali dei conti. Il Revisore Unico o il Collegio dei Revisori restano in carica per tre esercizi, con possibilità di rinnovo; il relativo mandato termina con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del triennio. Il Revisore Unico o il Collegio dei Revisori accerta, attraverso verifiche con cadenza almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità. Il Revisore Unico o il Collegio dei Revisori verifica, inoltre, se il bilancio d'esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e se esso è conforme alle norme che ne disciplinano la redazione. Inoltre, esprime, con apposita

relazione, un giudizio sul bilancio d'esercizio. -----

Articolo 13 – Libri verbali -----

La Fondazione tiene i seguenti libri, bollati e numerati in ordine cronologico: -----

- libro dei verbali delle adunanze del Consiglio di Amministrazione; ----
- libro dei verbali delle adunanze del Revisore Unico o del Collegio dei Revisori. -----

Articolo 14 – Bilancio -----

L'esercizio amministrativo della Fondazione decorre dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Il Bilancio è composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa. Il Bilancio è redatto a sensi degli articoli 2423 e segg. Cod. civ.. Il Bilancio è corredato dalla Relazione sulla Gestione, che illustra gli obiettivi perseguiti e gli interventi realizzati, evidenziando i risultati ottenuti. ---- Il Bilancio e la Relazione sulla Gestione, corredati dalla Relazione del Revisore Unico o del Collegio dei Revisori, sono approvati dal Consiglio di Amministrazione entro il quarto mese successivo alla chiusura dell'esercizio al quale il Bilancio si riferisce (30 aprile), ovvero entro il sesto mese successivo alla chiusura dell'esercizio (30 giugno) se particolari ragioni lo richiedono e previa delibera del Consiglio di Amministrazione, che illustri le medesime. Entro il mese di dicembre di ciascun anno, il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di previsione per l'esercizio successivo. Il bilancio di previsione si compone di un conto economico previsionale che espone i costi e i proventi per l'esercizio successivo (budget economico), nonché di un prospetto che indichi le entrate e le uscite previste per l'esercizio successivo (budget finanziario). -----

Articolo 15 – Utili della gestione -----

Gli utili di gestione, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi, devono essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse. -----

Articolo 16 – Liquidazione -----

Nel caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il Patrimonio residuo della Fondazione sarà devoluto alla FLAI CGIL Nazionale, salva diversa destinazione imposta dalla legge e ferma la facoltà del Segretario Generale della FLAI CGIL Nazionale di scegliere, ove consentito dalla legge, il soggetto destinatario di tale Patrimonio. - Il Segretario Generale della FLAI CGIL Nazionale nomina uno o più liquidatori, determina i poteri e i compensi di questi, nonché le modalità della liquidazione. -----

Articolo 17 – Norme residuali -----

Per quanto non espressamente disposto dal presente statuto valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile in tema di fondazioni. Eventuali modifiche statutarie sono disposte dal Segretario della FLAI CGIL Nazionale, anche su indicazione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione. -----

Firmato: Giovanni Mininni - Laurora Giacomo Notaio (leggesi sigillo). ---

**La presente è copia conforme all'originale da me conservato, è
composta di cinque pagine scritte ed un allegato; si rilascia per
gli usi di legge.** -----

Roma, 12 giugno 2019 -----

Severino Giannini

